

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 7

COPIA

Cat. _1_ Cl. _17_ Fasc. _1_

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO CONCERNENTE LE MODALITA' DI RAPPORTO TRA IL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME E LE PERSONE CHE INTENDONO SVOLGERE ATTIVITA' INDIVIDUALE DI VOLONTARIATO

L'anno DUEMILAOTTO il giorno 10 (DIECI) del mese GENNAIO alle ore 20,30 nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1)	ZACCHIROLI VINCENZO	Presente	10)	BROCCOLI BARBARA	Presente
2)	GARAGNANI GIANPIERO	Presente	11)	ADIMARI ANGELO U.	Presente
3)	GIORDANI GIULIANO	Presente	12)	VIBIO BRUNO	Assente
4)	DALL'AGLIO GILBERTO	Presente	13)	TOSARELLI TIZIANO	Presente
5)	BERNARDI VALTER	Presente	14)	CASTAGNARI MIRKO	Presente
6)	DAGHIA LUCA	Presente	15)	CORSO ERMANNO	Presente
7)	AVONI CLAUDIO	Presente	16)	GIANNELLA NICOLA O.	Assente
8)			17)	BOTTIGLIERI LUIGI	Presente
9)	GRANDINI DAVIDE	Presente	18)	PARENTI MARCO	Presente
			19)	CORVI GABRIELE	Assente
			20)	BALDAZZI FRANCESCO	Assente
			21)	BARONCINI ELISA	Assente

Assessori presenti: Sermasi, Dalfiume, Ottavi, Brunori

Totale presenti: 15 Totale assenti 5 (oltre ad 1 Consigliere dimissionario)

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale, Dott.ssa Cinzia Giacometti

Il Presidente CLAUDIO AVONI dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

1) Tosarelli Tiziano 2) Grandini Davide 3) Bottiglieri Luigi

**Sono entrati i Consiglieri Naldi Ivo e Bruno Vibio: 17 presenti
Capogruppo Parenti esce 16 presenti**

Sindaco Zacchioli: illustra

Indi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991 n. 226 e le leggi regionali n. 34/2002 e n. 12/2005 riconoscono il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo;

Richiamata la propria precedente deliberazione n° 44 del 29.03.2006 con la quale si approva il Regolamento comunale concernente le modalità di rapporto tra il Comune di Castel San Pietro Terme e le persone che intendono svolgere attività individuale di volontariato;

Visti:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 145 del 20.12.2007
- la deliberazione della Giunta Comunale n° 184 del 21.12.2007
- la determinazione della Dirigente Area Servizi alla Persona n° 1316 del 21.12.2007

con le quali si dispone che alcuni servizi gestiti dall'Istituzione per i Servizi Sociali comunale fino al 31.12.2007, fra cui il rapporto con le associazioni di volontariato e la gestione dell'Albo dei volontari singoli, vengano gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale ed assegnati all'Unità Operativa denominata "Solidarietà e Politiche giovanili" appositamente istituita, del Servizio "Servizi alla collettività";

Tenuto conto che, subentrando alle attività di cui al punto precedente, si instaurino accordi con i volontari singoli già iscritti nell'Albo dell'Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali comunale al fine di continuare le iniziative già attivate a favore della cittadinanza di Castel San Pietro Terme;

Ritenuto opportuno, pertanto, integrare il regolamento che disciplina il rapporto tra l'Amministrazione Comunale ed i volontari singoli con le attività precedentemente svolte in accordo con l'Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali comunale;

Vista la bozza del Regolamento vigente con le modifiche da apportarsi allegata al presente atto sotto la **lettera A)**, nonché le modifiche alla modulistica interessata;

Dato atto che sulla proposta di deliberazione, sono stati acquisiti i pareri prescritti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/00, come da allegato;

Con votazione palese, favorevole ed unanime, proclamata dal Presidente Avoni;

DELIBERA

per quanto esposto in premessa:

- 1) di approvare le modifiche evidenziate nell'allegato "Regolamento concernente le modalità di rapporto tra il Comune di Castel San Pietro Terme e le persone che intendono svolgere attività individuale di volontariato" già approvato con deliberazione consiliare n. 44 del 29.3.2006;

- 2) di riapprovare conseguentemente il testo integrale modificato del Regolamento summenzionato che si allega sotto la **lettera A)** quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di dare atto che tale Regolamento modificato entri in vigore ad esecutività della presente deliberazione;
- 4) di dare atto che per le spese relative alle assicurazioni dei volontari ammontante a €. 1.500,00 saranno previste nel bilancio 2008 in fase di approvazione.



Comune di Castel San Pietro Terme
Provincia di Bologna

U.O.: Solidarietà e Politiche Giovanili

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale concernente:

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO CONCERNENTE LE MODALITA' DI RAPPORTO TRA IL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME E LE PERSONE CHE INTENDONO SVOLGERE ATTIVITA' INDIVIDUALE DI VOLONTARIATO.

ESPRESSIONE PARERI AI SENSI ART. 49 – COMMA 1 – DEL D.LGS. 267/00.

Regolarita' Tecnica

Parere favorevole

Parere contrario

Li, 08 Gennaio 2007

La Dirigente
(Dott.ssa Germana Ciccone)

Regolarita' Contabile

Parere favorevole

Parere contrario

Li, 08 Gennaio 2007

Il Direttore Generale
(Dott. Antonio Caravita)

CITTÀ DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Amministrazione Comunale

REGOLAMENTO
CONCERNENTE LE MODALITA' DI RAPPORTO TRA IL
COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME E LE PERSONE
CHE INTENDONO SVOLGERE ATTIVITA' INDIVIDUALE DI
VOLONTARIATO

Approvato dal Consiglio Comunale
con delibera n. 44 del 29.03.2006
Modificato dal Consiglio Comunale
con delibera n. _____ del _____

REGOLAMENTO CONCERNENTE LE MODALITA' DI RAPPORTO

TRA IL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

E LE PERSONE CHE INTENDONO SVOLGERE ATTIVITA' INDIVIDUALE DI VOLONTARIATO

Art. 1: Finalità e ambito di intervento

- 1- Il Comune di Castel San Pietro Terme, volendo garantire nell'ambito del proprio territorio attività solidaristiche integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva forme di collaborazione con volontari singoli iscritti nell'apposito elenco *istituito presso la U.O. Solidarietà e Politiche Giovanili*, secondo gli indirizzi di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n° 521 del 20.04.1998.
- 2- Le attività solidaristiche di cui al precedente comma sono così di seguito individuate (l'elenco è indicativo):
 - sorveglianza presso strutture a valenza sociale, ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza;
 - sorveglianza di aree verdi o comprensive di opere di valore architettonico e/o monumentale durante le manifestazioni pubbliche di carattere sociale, sportivo, culturale, folcloristico, ecc...;
 - attività di sorveglianza durante le manifestazioni di cui al capoverso precedente;
 - attività di supporto e vigilanza presso l'asilo nido;
 - attività di supporto e vigilanza presso la biblioteca, ludoteca, galleria, musei e sale civiche;
 - attività di studio e/o ricerca con riferimento a settori, ambiti, materie di interesse comunale;
 - accompagnamento sugli scuolabus degli alunni delle scuole presenti sul territorio;
 - attività di vigilanza presso le strutture scolastiche nelle fasi di entrata ed uscita degli studenti;
 - *attività di S.A.P. (Servizio di Aiuto alla Persona, previsto dalla Legge regionale n° 29 del 21.08.1997) con particolare riferimento alle persone anziane e disabili;*
 - *attività di supporto all'assistenza, animazione e socializzazione a favore di persone anziane e disabili presso il proprio domicilio e/o presso strutture residenziali e semiresidenziali presenti sul territorio;*
 - *attività di supporto al segretariato sociale a favore di persone anziane;*
 - *iniziative di supporto all'accompagnamento e trasporto di persone anziane e disabili fruitori delle strutture residenziali e semiresidenziali presenti sul territorio;*
 - *attività di trasporto di persone anziane e disabili non in grado di raggiungere con mezzi propri le sedi di erogazione dei servizi e di attività di socializzazione del territorio;*Resta inteso che il Comune, nella persona del Responsabile di Area/funziionario preposto, conserva la responsabilità delle attività, vigilando sulle attività poste in essere dai volontari.

Art. 2: Attività rischiose

1. L'Amministrazione Comunale non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità. (dette attività qualora fossero individuabili dovranno essere indicate nell'accordo con i singoli volontari).

Art. 3: Ricorso al singolo volontario

1. L'Amministrazione Comunale può avvalersi di volontari singoli per le attività di cui all'art. 1) solo se non gestibili in convenzione con organizzazioni di volontariato, o associazioni di promozione sociale, o cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, per inesistenza di tali soggetti sul territorio, o per loro indisponibilità, o per mancata attinenza dell'attività svolta dagli stessi rispetto alle attività oggetto del rapporto.

2. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

Art. 4: Coordinamento tra i volontari e l'Amministrazione

1. I volontari singoli che operano in collaborazione con l'Amministrazione per una o più delle attività di cui all'art. 1) si coordinano con il responsabile di area o responsabile di Unità Operativa da lui designato che ha proposto il progetto al quale compete:

a) accertare direttamente o tramite i servizi pubblici competenti che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;

b) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che quest'ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste nel rispetto delle normative specifiche di settore;

c) verificare i risultati attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con i fruitori del servizio.

2. I volontari possono essere impiegati, con il loro consenso, a prestare la loro attività a favore di enti, aziende e società partecipate del Comune; in tal caso il referente nei confronti del Comune è il Responsabile dell'Ente partecipato;

3. All'inizio delle attività il Responsabile di cui al precedente comma 1 **predisporre il programma operativo (o i programmi operativi) per la realizzazione delle attività, di comune accordo con i volontari e il servizio in cui si svolgeranno le attività stesse.**

Art. 5: Formazione dei volontari

1. Qualora le attività di cui all'art. 1) richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso dei volontari singoli impiegati, l'Amministrazione si impegna a fornire

occasioni concrete di formazione, riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento di dette attività, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, i quali sono tenuti a partecipare alle iniziative di cui sopra.

Art. 6: Impegno del volontario

1. I volontari devono impegnarsi affinché le attività ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato. I volontari devono impegnarsi inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile nominato dall'Amministrazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Art. 7: Impegni dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.
2. L'Amministrazione è tenuta a garantire che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi. Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa sono a carico dell'Amministrazione.
3. L'Amministrazione si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con le pubbliche istituzioni singolarmente, ovvero in forma associata.
4. L'Amministrazione inoltre si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.
5. L'Amministrazione può avvalersi di persone iscritte nell'elenco di cui all'art. 1) che già operano in modo non occasionale come aderenti volontari di organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi regionali, esclusivamente in ordine ad attività che non siano attinenti alle attività istituzionali delle organizzazioni, o delle associazioni di appartenenza dei suddetti volontari.

Art. 8: Definizione di attività di volontariato. Eventuale rimborso spese.

1. Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo volontario in una logica di complementarità e non di mera sostituzione degli operatori pubblici.

2. L'attività dei singoli volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. L'Amministrazione si impegna pertanto a rimborsare ai volontari esclusivamente le eventuali spese effettivamente sostenute, direttamente connesse all'attività prestata ed oggettivamente necessarie.
3. Al fine del rimborso dette spese devono essere adeguatamente documentate. Eventuali spese oggettivamente non documentabili (come ad es .il rimborso chilometrico relativo agli spostamenti dalla residenza al luogo dove si svolge l'attività di volontariato) saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione firmata dal volontario richiedente il rimborso.
4. Il termine per il procedimento di pagamento delle spese di cui al comma precedente è di giorni 60 dalla data di arrivo della richiesta.

(Nota: si ritiene opportuno ricordare che ai fini fiscali il "rimborso spese" non documentato è comunque considerato come corrispettivo di una prestazione, quindi assoggettato ad imposta)

Art. 9: Identificazione dei volontari da parte dell'utenza

1. I singoli volontari impiegati in attività solidaristiche in collaborazione con l'Amministrazione devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione stessa, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

Art. 10: Valutazione dell'attività di volontariato

1. Lo svolgimento di attività di volontariato presso l'Amministrazione non può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.
2. Il volontario, previa registrazione e/o altra documentazione della presenza da parte del servizio competente, può, su richiesta, disporre di un attestato sull'attività svolta.

Art. 11: Informazioni ai cittadini

1. L'elenco di cui all'art. 1) istituito con apposito atto deliberativo di Giunta Comunale può essere liberamente consultato dai cittadini che, per necessità, volessero ricorrere direttamente all'intervento assistenziale di un singolo volontario.
2. I cittadini debbono essere adeguatamente informati che l'Amministrazione non è responsabile di mancanze, inadempienze o danni causati dal volontario prestatore dell'attività assistenziale, né assume automaticamente a proprio carico alcun onere per rimborso spese derivanti da detta attività.

Art. 12: Sottoscrizione di accordo di volontariato

1. All'atto dell'instaurarsi del rapporto fra l'Amministrazione e singoli volontari, questi e i dirigenti pubblici preposti sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi riguardanti:

a) per l'Amministrazione:

- la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari, considerato che connaturato al volontariato singolo il carattere contingente dell'intervento.
- la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle dei lavoratori dipendenti o autonomi;
- la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
- l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi;
- l'impegno a rimborsare ai volontari le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo i criteri fissati dal presente regolamento;

b) per i volontari:

- presentazione della domanda al competente Responsabile di Area indicando l'attività e/o le iniziative per le quali si rendono disponibili;
- la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- l'accettazione espressa di operare, in forma coordinata con i responsabili pubblici, nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
- la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività.

Art. 13: Iscrizione nell'elenco dei volontari

1. Presso ***l'U.O. Solidarietà e Politiche Giovanili*** è istituito l'elenco dei volontari per lo svolgimento di attività solidaristiche promosse dal Comune di Castel San Pietro Terme.
2. Nell'elenco vengono scritte, su loro richiesta, le persone di età superiore ai diciotto anni che intendono svolgere attività di volontariato nell'ambito del territorio comunale.
3. Nell'elenco sono indicate:
 - a) Le generalità complete del volontario;
 - b) Dichiarazione autocertificata di godimento dei diritti civili e politici e di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impegno con la pubblica Amministrazione;
 - c) Le opzioni espresse all'atto della richiesta di iscrizione in ordine alle attività per le quali il volontario intende collaborare con il Comune e la disponibilità in termini di tempo;
 - d) Le specifiche cognizioni tecniche e pratiche in possesso del volontario, le esperienze maturate dallo stesso o, eventualmente i titoli professionali che siano rilevati ai fini dell'inserimento nell'elenco dei volontari, secondo le dichiarazioni rese dal volontario stesso all'atto della richiesta di iscrizione.

Art. 14: Procedura d'iscrizione nell'elenco

1. Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda di cui all'articolo precedente, il **Dirigente** comunica al volontario interessato l'iscrizione nell'Elenco oppure il motivato provvedimento di diniego di iscrizione.
2. Decorso tale termine senza che il **Dirigente** si sia pronunciato, il volontario si intende iscritto.
3. In caso di diniego all'iscrizione, il volontario può presentare reclamo al Difensore Civico fermi restando i ricorsi ammessi dalla legge.

Art. 15: Procedura di cancellazione dall'elenco

1. La cancellazione dall'elenco avviene quando ricorre uno dei seguenti casi:
 - per perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione
 - su richiesta del volontario
 - per gravi negligenze o comportamenti non congruenti nello svolgimento delle attività, risultanti da comunicazione scritta da parte del Comune o da parte degli utenti delle prestazioni;
 - per ripetuto ed immotivato rifiuto di svolgere attività per le quali avevano dichiarato disponibilità.
2. In caso di accertata perdita dei requisiti, la cancellazione viene disposta dal **Dirigente** con provvedimento motivato.
3. I motivi del provvedimento vengono prontamente comunicati al volontario interessato che può controdedurre entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.
4. Contro il provvedimento il volontario può proporre il reclamo o i ricorsi previsti dal precedente art. 14, comma 3.

INDICE

- Art. 1: Finalità e ambito di intervento
- Art. 2: Attività rischiose
- Art. 3: Ricorso al singolo volontario
- Art. 4: Coordinamento tra i volontari e l'Amministrazione
- Art. 5: Formazione dei volontari
- Art. 6: Impegno del volontario
- Art. 7: Impegni dell'Amministrazione
- Art. 8: Definizione di attività di volontariato.
Eventuale rimborso spese.
- Art. 9: Identificazione dei volontari da parte dell'utenza
- Art. 10: Valutazione dell'attività di volontariato
- Art. 11: Informazione ai cittadini
- Art. 12: Sottoscrizione di accordo di volontariato
- Art. 13: Iscrizione nell'elenco dei volontari
- Art. 14: Procedura d'iscrizione nell'elenco
- Art. 15: Procedura di cancellazione dall'elenco

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Claudio Avoni

Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – comma 1 del D.Lgs.18/0/2000 n. 267 a partire dal 24/01/2008.

La presente è copia conforme all'originale.

Li, 24/01/2008

p./ Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 il 04/02/08.

Il Funzionario
